
Dicembre 2018

Ricerca empirica sui diritti degli indagati in 9 paesi
dell'Unione Europea

INSIDE POLICE CUSTODY 2

Claudio Paterniti Martello
Susanna Marietti
Carolina Antonucci
Gabriela Villarejo

Rapporto sull'Italia



INSIDE POLICE CUSTODY 2

RICERCA EMPIRICA SUI DIRITTI DEGLI INDAGATI IN 9 PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di: Claudio Paterniti Martello, Susanna Marietti, Carolina Antonucci, Gabriela Villarejo



1. Introduzione	1
1. Il contesto nazionale	1
Il processo penale italiano tra tradizione inquisitoria e garanzie accusatorie	
Quando si diventa indagati di un reato?	
La prima fase di privazione della libertà personale: i tre tipi di arresto	
Cosa succede subito dopo l'arresto	
La convalida dell'arresto o del fermo	
Convalida dell'arresto in flagranza e "giudizio direttissimo"	
Altri casi di giudizio direttissimo	
La prima fase della privazione della libertà	
2. Diritto all'interprete e al traduttore	7
2.1. Il contesto normativo in Italia	7
Il diritto all'interprete e al traduttore prima della direttiva 2010/64/UE	
La direttiva e i nuovi obblighi	
L'intervento del D. lgs. 23 Giugno 2016 n. 129 e la possibilità di utilizzare traduttori da altre Corti	
Un quadro complessivo	
La parte non recepita dalla Direttiva	
2.2. La qualità dell'interpretazione e della traduzione	13
2.3. Rimedi	14
2.4. Metodologia della ricerca e risultati empirici	15
I risultati della ricerca	
2.5. Conclusioni	17
3. Il diritto all'informazione	19
Il contesto normativo	
Normativa italiana di attuazione	
3.2. Modalità e tempi della notifica dei diritti, fra normativa e prassi	21
Il contenuto della Lettera dei Diritti	
La lettera dei diritti nel mandato di arresto europeo	
3.3. Informazione sui motivi dell'arresto e sul contenuto dell'accusa	24
Diritto all'informazione rispetto alle indagini in corso	
Informazione sui motivi dell'arresto o fermo e sul provvedimento di custodia cautelare	
Soggetti indagati	
Soggetti imputati	
3.4. Accesso al fascicolo	26
Il quadro normativo in Italia	
Modalità e tempi di accesso al fascicolo nella prassi	
I risultati della ricerca	
3.5. Conclusioni	29
4. Accesso a un difensore e gratuito patrocinio	30
4.1. Il quadro normativo	30
Attuazione della Direttiva 2013/48/UE sul diritto all'assistenza legale	

4.2	Tempi e modalità dell'accesso all'assistenza legale	32
4.3	La consultazione preliminare tra il difensore e il suo assistito: criticità presenti nella prassi	33
4.4	Poteri del difensore e parità tra accusa e difesa: le indagini difensive	35
4.5	Assistenza legale in caso di esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE)	35
4.6	Risultati della ricerca: ammissione al gratuito patrocinio e incontro con il difensore	36
4.7	Conclusioni	38
5.	Conclusioni generali e raccomandazioni finali	38
	Problematiche principali	
	Raccomandazioni	

1. Introduzione

1. Il contesto nazionale

Il processo penale italiano tra tradizione inquisitoria e garanzie accusatorie

Il sistema processuale penale italiano è stato per lungo tempo influenzato dal paradigma inquisitorio che ha tradizionalmente caratterizzato l'amministrazione della giustizia nell'Europa continentale e di cui era espressione il previgente codice del 1930 (c.d. Codice Rocco). Solo dal 1988, con l'adozione del nuovo Codice di Procedura Penale (cd. Codice Vassalli), il sistema ha assunto un'impronta di stampo più marcatamente accusatorio, abbandonando il precedente modello cd. misto, che era articolato nella fase istruttoria (segreta e rimessa alle iniziative probatorie del giudice istruttore) e nel dibattimento (ispirato ai canoni accusatori dell'oralità e del contraddittorio, ma che assumeva un valore esclusivamente formale, essendo, di fatto, orientato ad un mero riscontro delle prove raccolte nella fase precedente).

Con il nuovo codice, il legislatore ha abolito la figura del giudice istruttore e ridisegnato la fisionomia del processo penale, configurandolo quale processo di parti, caratterizzato da una netta separazione delle fasi del procedimento. Ciò nonostante, alcune scelte di fondo del legislatore, le numerose modifiche successive apportate al codice di procedura penale e una serie di indirizzi interpretativi assunti dalla giurisprudenza, continuano a svelare un "inconscio inquisitorio" che finisce per contaminare, sotto diversi profili, il modello tendenzialmente accusatorio adottato nel 1988.

Il giudizio ordinario si apre con la fase delle indagini preliminari, nella quale il Pubblico Ministero, con l'ausilio della polizia giudiziaria, raccoglie gli elementi di prova necessari al fine di adottare le proprie determinazioni in ordine alla scelta tra esercizio dell'azione penale e archiviazione. Quando ritiene di non aver raccolto elementi di prova a sufficienza per poter sostenere l'accusa in dibattimento, il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Il GIP è un "giudice

degli atti”, che interviene nel corso delle indagini solo su richiesta di parte e in casi particolari, tassativamente indicati dal codice di procedura penale (ad es. convalida dell’arresto in flagranza di reato e del fermo di indiziato di delitto, applicazione delle misure cautelari, interrogatorio di garanzia, autorizzazione delle intercettazioni). La sua funzione è di controllo sull’attività del Pubblico Ministero e di garanzia dei diritti fondamentali dell’indagato nella fase delle indagini. Il Pubblico Ministero formula, invece, l’imputazione e chiede il rinvio a giudizio dell’indagato al Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) se, all’esito delle indagini, ritiene di avere a disposizione elementi probatori idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Si apre così un’ulteriore fase del procedimento (l’udienza preliminare) che ha prevalentemente la funzione di consentire un filtro giurisdizionale delle imputazioni “azzardate”. Se il GUP si pronuncia in favore del rinvio a giudizio, si arriva alla terza e cruciale fase del processo penale: il dibattimento. Nel dibattimento le parti introducono le prove che si formano di fronte al giudice nel pieno contraddittorio tra accusa e difesa. Il principio della separazione delle fasi si riflette, invero, nel cosiddetto sistema del doppio fascicolo, in virtù del quale gli elementi di prova raccolti dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini non confluiscono nel fascicolo del dibattimento e, pertanto, non possono essere utilizzati dal giudice ai fini della decisione.

Quando si diventa indagati di un reato?

Un soggetto assume la qualità di indagato dal momento in cui il suo nome è iscritto nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335 c.p.p. Quest’ultima disposizione stabilisce che «il Pubblico Ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito». Non esiste, dunque, alcun limite temporale predefinito entro il quale il Pubblico Ministero, una volta acquisita la notizia di reato, debba provvedere alla relativa iscrizione, né la mancata identificazione del presunto autore del reato costituisce un’eccezione al principio di immediatezza della stessa, dal momento che la legge prevede l’esistenza di un registro delle notizie di reato a carico di persone ignote.

L’iscrizione nel registro delle notizie di reato può essere conosciuta dall’interessato solo su sua richiesta e solo se la stessa non è stata secretata dal Pubblico Ministero. Più in generale, la possibilità che l’indagato venga a conoscenza dello svolgimento di

indagini a suo carico è fortemente condizionata dalle scelte del Pubblico Ministero, stante il generale principio di segretezza della fase investigativa. Prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p., ciò può avvenire, infatti, solo nei casi di: applicazione di misure cautelari, proroga delle indagini oltre il termine normativamente previsto, compimento da parte del Pubblico Ministero di un atto cui il difensore dell'indagato ha diritto di assistere. In quest'ultima ipotesi, invero, il Pubblico Ministero deve notificare all'indagato *l'informazione di garanzia* di cui all'art. 369 c.p.p., con cui informa la persona sottoposta alle indagini dell'addebito provvisorio mosso nei suoi confronti, delle norme di legge che si intendono violate, della data e del luogo del fatto assunto come criminoso con il contestuale invito a nominare un difensore di fiducia.

Nell'ipotesi in cui un soggetto fosse sentito come persona informata sui fatti e dalle dichiarazioni rese dovessero emergere degli elementi da cui si potrebbero desumere indizi di reità a suo carico, il Pubblico Ministero è tenuto ad interrompere l'interrogatorio, informando il dichiarante del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere e di nominare un difensore (art. 63 c.p.p.).

Assume «la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo» (art. 60 c.p.p.). Lo stesso art. 60 specifica che «la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna». L'art. 61 c.p.p. estende espressamente all'indagato i diritti, le garanzie ed ogni altra disposizione relativa all'imputato.

Nell'ambito del procedimento l'indagato/imputato può subire limitazioni della libertà personale nei casi di applicazione di misure precautelari (arresto in flagranza e di fermo di indiziato di delitto) e cautelari.

La prima fase di privazione della libertà personale: i tre tipi di arresto

Gli articoli 380, 381 e 384 c.p.p. prevedono tre diverse tipologie di misure precautelari che hanno come conseguenza la privazione della libertà personale: (i) arresto

obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) per coloro che sono colti in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni; (ii) arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.), per coloro che sono colti in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; (iii) il fermo della persona contro la quale sussistano forti indizi di colpevolezza circa un delitto per il quale la legge stabilisca la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente armi da guerra ed esplosivi, qualora sussistano specifici elementi che, anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, facciano ritenere fondato il pericolo di fuga. In tutti i casi è la polizia giudiziaria, di propria iniziativa (o nel caso di fermo anche su richiesta del Pubblico Ministero), ad eseguire la misura precautelare, ma la stessa dovrà essere convalidata immediatamente (e in ogni caso non oltre 96 ore dall'arresto e/o fermo) dal giudice.

Cosa succede subito dopo l'arresto

L'art. 386 c.p.p. stabilisce i «doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo». In particolare, la p.g. deve informare «immediatamente» il Pubblico Ministero dell'avvenuta esecuzione della misura precautelare; in secondo luogo, deve consegnare all'arrestato/fermato una comunicazione scritta – la c.d. Lettera dei Diritti – contenente una serie di informazioni in ordine ai diritti riconosciuti dall'ordinamento alla persona in stato di arresto o di fermo.

Fondamentale importanza assume, in tale fase, l'informazione del diritto a nominare un difensore di fiducia ex art. 96 c.p.p. La polizia giudiziaria è, infatti, tenuta ad informare «immediatamente» dell'avvenuto arresto/fermo il difensore eventualmente nominato o, in mancanza, quello d'ufficio designato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 97 c.p.p. Il diritto alla difesa tecnica, riconosciuto come «inviolabile» dall'art. 24 della Costituzione, è assoluto e non vi si può rinunciare.

La polizia giudiziaria deve, poi, porre «al più presto e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo», a pena di inefficacia della misura precautelare, l'arrestato o il fermato a disposizione del Pubblico Ministero (*habeas corpus* ex art. 13

Cost.) in cui l'arresto/fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto per il giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica dall'art. 558 c.p.p. Infine, la p.g. deve, con il consenso dell'arrestato/fermato, dare senza ritardo notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari.

La convalida dell'arresto o del fermo

Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, il Pubblico Ministero deve, a pena di inefficacia della misura precautelare, richiederne la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari, il quale provvede a fissare l'udienza «al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive», dandone avviso senza ritardo al Pubblico Ministero e al difensore (art. 390 c.p.p.).

L'udienza di convalida (art. 391 c.p.p.) si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del difensore. Qualora quest'ultimo non compaia, il giudice provvede alla sua sostituzione con altro immediatamente reperibile. Nel corso dell'udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari deve: (i) verificare che all'arrestato/fermato sia stata consegnata la c.d. Lettera dei Diritti e provvedere, se necessario, ad integrare le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria; (ii) procedere all'interrogatorio dell'arrestato/fermato. Se accerta che l'arresto/fermo è stato eseguito legittimamente convalida, con ordinanza ricorribile in Cassazione, la misura precautelare e, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una misura cautelare.

Convalida dell'arresto in flagranza e "giudizio direttissimo"

Nei casi di arresto in flagranza, la convalida della misura precautelare può seguire un *iter* procedimentale diverso rispetto a quello fin qui descritto. L'art. 449 c.p.p. prevede, infatti, che il Pubblico Ministero possa presentare direttamente la persona in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, affinché si proceda alla convalida e al contestuale giudizio. Il Pubblico Ministero ha, in tali casi, a disposizione 48 (quarantotto) ore decorrenti dall'arresto della persona. Se il Giudice convalida l'arresto, il processo si svolge con un rito diverso rispetto a quello ordinario: il "giudizio direttissimo". Il giudizio direttissimo è disciplinato dagli artt. 449-452 c.p.p.. Si tratta di un rito speciale deflattivo dell'udienza preliminare, nella quale il giudice valuta la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio, e caratterizzato da una contrazione della fase delle indagini preliminari. Il dibattimento si apre, infatti, immediatamente dopo la convalida

dell'arresto. Occorre sottolineare come alla notevole contrazione dei tempi processuali corrisponda una significativa riduzione delle garanzie difensive dell'imputato: solitamente si arriva all'emissione della sentenza con la celebrazione di una singola udienza – che si svolge la mattina successiva all'arresto, o comunque in tempi piuttosto ristretti.

Altri casi di giudizio direttissimo

Oltre che nei casi di convalida dell'arresto richiesta direttamente al giudice del dibattimento, il processo può essere celebrato con le forme del giudizio direttissimo anche in altre due ipotesi, introdotte dal d.lgs. n. 92/2008 (convertito nella legge n. 125/2008) e disciplinate dai commi 4 e 5 dell'art. 449. La prima ipotesi ricorre nei casi di arresto già convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari ex artt. 390 e 391, a seguito del quale il Pubblico Ministero, entro trenta giorni dall'arresto, presenta l'imputato direttamente al giudice del dibattimento. La seconda ipotesi è prevista, invece, a prescindere dall'avvenuto arresto in flagranza di reato e riguarda il caso in cui il Pubblico Ministero abbia ottenuto, in sede di interrogatorio, la confessione dell'indagato. In queste due ipotesi – arresto convalidato dal GIP e confessione dell'indagato -, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di richiedere il giudizio direttissimo, salvo che ciò possa pregiudicare «gravemente» lo svolgimento delle indagini.

La prima fase della privazione della libertà

La persona arrestata o fermata è, a seguito dell'esecuzione della misura precautelare, condotta presso la stazione di polizia, dove la p.g. procede alla sua identificazione mediante fotosegnalamento. Successivamente e fino all'udienza di convalida, l'arrestato/fermato è custodito presso le camere di sicurezza della stazione di polizia ovvero in una casa circondariale. Per espressa previsione legislativa, la persona arrestata o in stato di fermo può, infine, essere condotta presso il suo domicilio e in seguito accompagnata dinanzi al giudice per la convalida. Il primo periodo di privazione della libertà personale per gli arrestati/fermati è solitamente breve, dal momento che la convalida deve intervenire, a pena di inefficacia della misura precautelare, entro e non oltre le quarantotto ore dall'arresto o dal fermo. con la legge n. 9 del 2012, è stata introdotta una limitazione al ricorso, in questa fase, alla custodia in carcere, prevedendo che, ove possibile, si debba evitare di procedere alla stessa e disporre la custodia presso le camere di sicurezza o il domicilio dell'arrestato/fermato. Ciò nondimeno, la concreta at-

tuazione di tale previsione ha incontrato fino ad oggi ostacoli e resistenze, riconducibili a rilevanti limiti strutturali.

In Italia le camere di sicurezza presenti nelle stazioni di polizia giudiziaria sono **2.143**. Di queste, tuttavia, quasi un terzo (658) non è abitabile. Come riportato dalla relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà del 2017, le celle presentano, infatti, diverse criticità strutturali, tanto che molte di queste sono chiuse perché inagibili. Le camere di sicurezza accessibili sono **1.485**: un numero di molto inferiore a quello degli arrestati.

2. Diritto all'interprete e al traduttore

2.1. Il contesto normativo in Italia

Il diritto all'interprete e al traduttore prima della direttiva 2010/64/UE

Fino al 2014 il diritto dell'indagato/imputato a ricevere l'assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti del processo era garantito principalmente da una serie di pronunce giurisprudenziali, tra le quali giova ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/1993. La giurisprudenza aveva, in particolare, adottato un'interpretazione estensiva della "clausola generale" contenuta nell'art. 143 c.p.p., che prevede la necessità di garantire la consapevole partecipazione dell'imputato/indagato al procedimento. La mancata comprensione degli atti compiuti in lingua italiana era considerata come un impedimento assoluto alla consapevole partecipazione al processo, sicché si riteneva di poter ricavare, dal principio di cui all'art. 143, il diritto dell'imputato all'interpretazione e alla traduzione degli atti. Di qui, il riconoscimento al giudice del compito di verificare la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, di rilevarne l'eventuale mancanza nel corso del procedimento e di attivare una serie di rimedi (come ad esempio la traduzione orale degli atti scritti) volti a consentire la consapevole partecipazione al processo.

Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, è stata, successivamente, introdotta all'interno dell'art. 111 Cost. l'espressa previsione del diritto della persona ac-

cusata ad essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana, quale estrinsecazione del diritto al giusto processo.

La direttiva e i nuovi obblighi

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di “Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”, ha introdotto alcune garanzie specifiche per le persone che non comprendono e/o parlano l’italiano, incidendo sul codice di rito negli artt. 104 e 143, sulle sue disposizioni di attuazione negli artt. 67, comma 2, e 68, comma 1, nonché sul testo unico in materia di spese di giustizia nell’art. 5, lett. d). Le modifiche “extracodicistiche” hanno riguardato, in particolare, l’introduzione della categoria degli esperti in “interpretazione e traduzione” nell’albo dei periti istituito presso i tribunali degli assistenti giudiziari e le modalità della loro iscrizione nell’albo. Il nuovo art. 143 co. 1 c.p.p. sancisce, invece, il diritto dell’indagato e/o imputato che non conosce la lingua italiana di “farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa”. È, inoltre, previsto il diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. Quest’ultima disposizione riveste particolare rilievo, giacché sancendo il diritto all’interprete nelle consultazioni dell’indagato/imputato con il proprio difensore garantisce l’effettività del diritto alla difesa nelle diverse fasi del procedimento penale. Alla stessa *ratio* risponde anche l’art. 104 c.p.p., concernente i colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare, nell’ambito del quale è stato introdotto il comma 4-*bis* che prevede il diritto all’assistenza gratuita di un interprete sia per l’imputato/indagato in stato di custodia cautelare, sia per l’arrestato e il fermato, che non conoscano la lingua italiana.

Il testo novellato dell’art. 143, co. 2, c.p.p. ha introdotto, poi, una lista di atti per cui le autorità devono disporre, se l’indagato/imputato non conosce la lingua italiana, una traduzione scritta, entro un termine congruo e tale da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Si tratta, in particolare, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sui diritti di difesa prevista dall’art. 369*bis*, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini, dei

decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. Il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, per gli atti diversi da quelli ora elencati, che il giudice, anche su richiesta di parte, ne può disporre una traduzione gratuita con atto motivato impugnabile insieme alla sentenza. Così, a differenza di quanto avveniva prima del 2014, la normativa attuale disciplina più in dettaglio diritti il cui riconoscimento era, precedentemente, rimesso a scelte discrezionali del giudice.

Ai sensi dell'art. 143 co. 3 c.p.p., le verifiche relative alla conoscenza della lingua italiana sono svolte dall'autorità giudiziaria. La Corte di Cassazione con le sentenze 7913 del 2017 e 52245 del 2014 ha, tuttavia, stabilito che la valutazione non dev'essere necessariamente effettuata dall'autorità giudiziaria e ha specificato che l'intervento di un difensore non è in tale momento necessario, non trattandosi di attività propriamente difensiva.

La comprensione della lingua italiana può, dunque, essere verificata anche dalla polizia giudiziaria, sulla base degli elementi che risultano dagli atti a sua disposizione. È, tuttavia, previsto l'obbligo in capo al giudice di effettuare ulteriori controlli e provvedere, ove necessario, ad integrare le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria in sede di arresto o di fermo.

La verifica rimessa all'autorità giudiziaria non è però sempre idonea a garantire la consapevole partecipazione dell'indagato/imputato al procedimento. Sul punto, occorre sottolineare come vi sia una profonda differenza tra persone che non parlano italiano e persone che lo parlano in maniera non corretta. Come evidenziato dai risultati della ricerca presentati in questo report, laddove il livello degli imputati non è nullo ma resta insufficiente rispetto alle esigenze di comprensione di un procedimento penale, è molto frequente che gli interpreti non vengano nominati. Su ciò pesa la verifica eccessivamente superficiale delle capacità linguistiche degli imputati stessi, che spesso si limita a una domanda esplicita sulla comprensione della lingua.

L'interprete/traduttore deve essere nominato anche se il giudice, il Pubblico Ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria siano a conoscenza della lingua o del dialetto che deve essere interpretato, al fine di garantire la neutralità dell'interpretazione fornita nell'ambito del procedimento. L'interprete/traduttore una volta nominato non può rifiutarsi di esercitare il proprio ufficio. La sua attività è, dunque, obbligatoria. L'art. 147

c.p.p. stabilisce, inoltre, che l'autorità giudiziaria precedente fisso, per le traduzioni che richiedono un lavoro di lunga durata, un termine entro il quale l'incarico deve essere eseguito. Se l'interprete non rispetta tale termine può essere sostituito e condannato dal giudice ad una multa da 51 a 516€.

L'intervento del D. lgs. 23 Giugno 2016 n. 129 e la possibilità di utilizzare traduttori da altre Corti

Un ulteriore intervento in materia di traduzione e interpretazione degli atti nel procedimento penale si è avuto con il d.lgs. n. 129 del 23 giugno 2016, che ha inciso su quanto disposto dal precedente d.lgs. n. 32 del 4 marzo 2014, con l'obiettivo di prevenire "possibili strumentalizzazioni ed abusi nell'esercizio dei diritti di assistenza da parte di un interprete garantendo allo stesso tempo la sua efficacia". L'intervento legislativo è diretto a consentire un alleggerimento degli oneri posti a carico dell'autorità giudiziaria, con particolare riguardo alle traduzioni scritte di documenti.

Di particolare rilievo sono le modifiche introdotte con i nuovi artt. 51-*bis* e 67-*bis* delle disp. att. c.p.p. L'art. 51-*bis* disp. att. c.p.p. completa l'art. 143, nella parte in cui prevede il diritto dell'indagato che non conosce la lingua italiana di essere assistito gratuitamente da un interprete nel corso dei colloqui con il proprio difensore, a prescindere dalla sua situazione economica. Prima dell'introduzione dell'art. 51-*bis* disp. att. c.p.p. non era prevista alcuna limitazione in ordine al numero di colloqui con il difensore in cui l'indagato/imputato potesse usufruire dell'assistenza gratuita dell'interprete. La nuova disposizione stabilisce, invece, che, in linea di principio, l'imputato ha diritto per un solo colloquio con il difensore all'assistenza "linguistica" a spese dello Stato. L'assistenza gratuita dell'interprete può, tuttavia, essere assicurata per più di un colloquio, se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un unico atto processuale. L'art. 51-*bis* co. 2 lascia, poi, aperta la possibilità per il giudice di richiedere una traduzione orale invece che scritta per gli atti previsti dall'art. 143 co. 2 c.p.p., qualora vi siano particolari ragioni d'urgenza e la traduzione scritta non sia disponibile. Il giudice deve tuttavia motivare la propria decisione e quest'ultima non può pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato/indagato. La traduzione orale dell'atto può essere disposta anche in forma riassuntiva, ma in tali casi è necessaria una registrazione vocale della

traduzione dell'atto. L'art. 51-*bis* co. 3 riconosce all'imputato/indagato la possibilità di rinunciare alla traduzione scritta degli atti. Perché siffatta rinuncia sia valida è necessario che egli sia consapevole delle conseguenze della stessa, anche per aver preventivamente consultato il proprio difensore sul punto. Infine, l'art. 51-*bis* co. 5 afferma che le procedure di assistenza linguistica possono essere effettuate anche a distanza purché ciò non pregiudichi il diritto di difesa.

Sempre nell'ottica di alleggerire gli oneri posti a carico dell'autorità giudiziaria, con riguardo alle traduzioni scritte di documenti, si muove l'aggiunta del comma 2-*bis* all'art. 146, che disciplina le procedure da seguire per il conferimento dell'incarico all'interprete/traduttore. La nuova disposizione prevede, per le ipotesi in cui l'interprete risieda vicino ad un altro tribunale, che l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richieda al Giudice dell'altro tribunale di incaricare un interprete. La disposizione in commento, se letta in combinato con l'art. 67-*bis* disp. att. c.p.p., mostra la volontà del legislatore di predisporre rimedi volti a migliorare la qualità dei servizi di interpretariato e traduzione, fornendo una prima soluzione alla mancanza di interpreti per certe lingue e alle disparità esistenti con riferimento al numero degli interpreti disponibili nei diversi tribunali. L'art. 67-*bis* co. 1 prevede, infatti, che ogni tribunale debba trasmettere l'elenco aggiornato degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti del tribunale al Ministero della Giustizia, presso il quale viene formato un "Elenco nazionale degli interpreti e traduttori". Si aggiunge che l'autorità giudiziaria nel nominare un interprete/traduttore deve sceglierlo dall'elenco nazionale, potendo avvalersi di esperti non iscritti nell'elenco stesso solo in presenza di particolari e specifiche esigenze. L'art. 67-*bis* co. 2 prevede che questo elenco nazionale sia consultabile dalle autorità giudiziarie, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Un quadro complessivo

La normativa introdotta in attuazione della direttiva europea 64/2010 ha predisposto un sistema in cui i diritti degli indagati/imputati che non parlano la lingua italiana appaiono maggiormente garantiti rispetto al passato. Se prima, infatti, era il giudice ad identificare quali fossero gli atti che richiedevano una traduzione, oggi il d.lgs. 32

modificando l'art. 143 c.p.p. prevede esplicitamente un elenco di atti per i quali è obbligatoria la traduzione scritta. Un elenco che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non è da considerarsi tassativo (si veda in proposito la sentenza Cass. pen. n. 17905/2015). Con la previsione di un obbligo di traduzione scritta per una serie di atti, il legislatore italiano ha adottato una linea di maggior tutela rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva, che obbligava gli Stati membri esclusivamente a prevedere la traduzione orale o il semplice riassunto orale dei documenti essenziali (art. 3 §7 Dir. 2010/64/EU). Peraltro, è importante sottolineare come ci siano alcuni atti di una certa rilevanza che non vengono ricompresi tra quelli per cui è previsto un obbligo di traduzione scritta (come ad esempio l'ordinanza di applicazione di misure cautelari reali o quella che autorizza l'incidente probatorio). La traduzione scritta di questi atti è, quindi, lasciata alla valutazione del giudice: un margine di incertezza che potrebbe risolversi in una carenza di tutela.

Con riferimento a tutti gli atti per i quali la traduzione scritta è facoltativa, la legge rimette, infatti, al giudice l'individuazione di quelli che sono essenziali per assicurare l'effettività dei diritti di difesa del soggetto alloglotta. Così, la giurisprudenza (Cass. pen., sent. 17905/2015) ha, per esempio, affermato che l'ordinanza del Tribunale del riesame non è da considerarsi tra gli atti per i quali è richiesta una traduzione. Nella motivazione della sentenza ora citata si legge che "la mancata traduzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame nella lingua madre del soggetto interessato non comporta l'inefficacia della misura cautelare. Il d. lgs. N. 32 del 2014 non ricomprende detta misura tra gli atti per i quali la traduzione è prevista come obbligatoria, né tantomeno tale traduzione dev'essere considerata conforme a quanto previsto dall'art. 4 (1) della direttiva recepita nell'art. 143, co. 3, c.p.p.. L'atto costituisce solo una conferma della misura che ha comportato la privazione della libertà della libertà del soggetto, senza che in essa siano contenute informazioni relative alle accuse mosse nei suoi confronti o alle ragioni per cui è stato privato della libertà".

Vi è, poi, un'importante eccezione alla traduzione scritta obbligatoria, gratuita ed integrale degli atti espressamente elencati all'art. 143 c.p.p., che consiste nella rinuncia espressa e consapevole dell'interessato. Sul punto, occorre evidenziare come certe caratteristiche del sistema potrebbero in alcuni casi influenzare la scelta degli interessati di rinunciare o meno al diritto alla traduzione. Sebbene, infatti, l'art. 143 c.p.p. preve-

da che la traduzione scritta debba essere eseguita tempestivamente, essa richiede spesso molto tempo, causando ritardi che potrebbero rivelarsi dannosi per la posizione dell'indagato/imputato. Quest'ultimo potrebbe, dunque, essere indotto a rinunciare alla traduzione scritta in tutti i casi in cui si renda necessario avere a disposizione immediatamente l'atto da tradurre (ad esempio, nel caso di riesame avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, il quale può essere proposto entro il termine perentorio di 10 giorni). Tuttavia, l'indagato/imputato, scegliendo di rinunciare alla traduzione scritta, finisce per rinunciare, di fatto, anche alla possibilità di far valere in sede di impugnazioni eventuali vizi della traduzione orale. A quest'ultima, infatti, si applica la disciplina del diritto all'interpretazione, in relazione al quale eventuali violazioni non determinano alcuna invalidità processuale censurabile in sede di impugnazione.

La parte non recepita dalla Direttiva

Il legislatore non ha recepito, con riferimento all'interpretazione e alla traduzione orale, la parte della Direttiva che concerne la previsione del diritto della parte di impugnare un ingiustificato rifiuto di assistenza linguistica. La possibilità di impugnare i provvedimenti per motivi attinenti la violazione delle disposizioni in materia di interpretazione e traduzione è, invero, limitata all'immotivata decisione del giudice di non disporre la traduzione scritta degli atti per i quali la stessa è facoltativa. Il provvedimento del giudice non può, del resto, essere impugnato immediatamente e autonomamente, ma solo insieme alla sentenza che conclude il grado di giudizio.

2.2. La qualità dell'interpretazione e della traduzione

Oggi, il principale problema in tema di effettività dei diritti all'interprete e al traduttore risiede nella scarsa competenza professionale dei soggetti inseriti nei relativi albi. Ed invero, non esiste alcun ordine professionale di interpreti e traduttori né una procedura uniforme di selezione degli stessi e di controllo del loro operato come avviene, invece, per tutti gli altri esposti di cui si avvale l'autorità giudiziaria. All'assenza di un ordine nazionale di interpreti e traduttori consegue anche l'assenza di uno specifico Codice di Condotta. Nella prassi, ogni Corte forma una lista di traduttori ed inter-

preti, ai quali ricorre ogni volta che si renda necessario. Di recente, con l'introduzione dell'art. 67-bis disp. att. c.p.p., i traduttori ed interpreti inseriti nei registri dei singoli tribunali confluiscono nell'"Elenco nazionale" formato presso il Ministero della Giustizia. Si tratta di una novità importante, volta a risolvere il problema riguardante la disponibilità di traduttori di lingue non europee. È, infatti, la frequente indisponibilità di traduttori di lingue non comuni ad aver portato, nel 2016, alla creazione dell'elenco nazionale degli assistenti linguistici iscritti nelle singole corti, il quale consente all'autorità giudiziaria di contattare, ove necessario, anche interpreti iscritti nei registri di altre corti. È, tuttavia, necessario garantire un più elevato livello qualitativo dei servizi di interpretazione e traduzione, prevedendo apposite procedure di selezione degli esperti e di iscrizione degli stessi ai singoli albi. Dovrebbero, inoltre, essere predisposti appositi percorsi formativi da frequentare per diventare traduttori o interpreti nell'ambito dei procedimenti penali. Attualmente, invece, gli esperti iscritti non hanno una preparazione sui principali istituti del diritto e del processo penale. Occorre, inoltre, sottolineare che gli interpreti non sono retribuiti adeguatamente e che i pagamenti sono effettuati con grande ritardo (a volte l'attesa arriva fino a svariati anni). La bassa remunerazione e il ritardo nei pagamenti tengono lontano dai tribunali gli interpreti e i traduttori più qualificati, essendo la remunerazione molto distante dai prezzi di mercato. Gli interpreti sono retribuiti direttamente dallo Stato. Ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319, la retribuzione segue le cosiddette vacanze, servizi di due ore ciascuno, per un massimo di quattro vacanze al giorno. Il minimo sindacale è stato stabilito con Decreto Ministeriale del 30 Maggio 2002 (art.1) a 14,68 euro per il primo servizio della giornata e a 8,15 euro per le ore del giorno successive, con la possibilità di raddoppiare la retribuzione nel caso in cui il lavoro sia di particolare difficoltà ed urgenza. Quest'ultima valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. La retribuzione dovrebbe essere ricalcolata ogni triennio, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo, anche se ciò non è mai successo. Peraltro il pagamento viene effettuato tramite una procedura online che molti ritengono essere macchinosa e che spesso causa seri ritardi.

2.3.Rimedi

I rimedi contro l'inosservanza delle norme previste a tutela del diritto dell'indagato/imputato all'interpretazione e alla traduzione degli atti possono essere ricondotti a

due diverse ipotesi di nullità: l'una colpisce l'intero procedimento nei casi di completa assenza all'interno dello stesso dell'attività di traduzione e/o interpretazione; l'altra colpisce il singolo atto qualora lo stesso sia stato compiuto senza la necessaria traduzione. Per quanto riguarda il regime giuridico applicabile a tali forme di invalidità, la Corte di cassazione, nella sentenza 26078/2016, ha affermato che la nullità derivante dalla mancata nomina di un interprete all'imputato/indagato che non conosce la lingua italiana è una nullità a regime intermedio. Ne consegue che, ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p., la nullità può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice e, se dedotta dalla parte, deve essere eccepita entro termini perentori. In particolare, se la parte assiste al compimento dell'atto, la nullità deve essere dedotta prima che l'atto sia compiuto o, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo. In ogni caso, la nullità non può più essere rilevata dal giudice né dedotta dalla parte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si è verificata nella fase della decisione, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Infine, la nullità è sanata se: (i) la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirlo o ha accettato gli effetti dell'atto; (ii) si è avvalsa della facoltà a cui l'atto omesso o nullo è preordinato. Tuttavia, non è previsto alcun rimedio per far valere l'inadeguatezza dell'interpretazione e della traduzione orale degli atti, essendo sanzionabili esclusivamente l'assoluta assenza dell'interprete/traduttore e la mancata o l'erronea traduzione scritta degli atti fondamentali. Ciò rischia di compromettere, di fatto, l'effettività dei diritti riconosciuti all'imputato/indagato che non comprende e non parla la lingua italiana, in quanto, per evitare di incorrere nella nullità dell'atto, è sufficiente che un interprete sia presente al suo compimento e non anche che la traduzione/interpretazione sia adeguata.

2.4. Metodologia della ricerca e risultati empirici

La presenza di Antigone all'interno delle stazioni di polizia non è stata autorizzata dal Ministero dell'Interno. Il Ministero della Giustizia ha invece autorizzato la presenza di Antigone nelle sezioni "nuovi giunti" di diverse carceri italiane. Al loro interno sono state svolte interviste a detenuti arrestati o fermati nei 7 giorni precedenti all'intervista. Gli intervistati sono stati 111, di cui 42 stranieri (37,8%) e 24 donne. I reati per cui gli stessi erano privati della libertà erano di varia natura: in 20 casi erano stati contestati reati di droga (31%), in 24 reati contro la proprietà (37.5%) e in 12 contro la persona

(18,75%). Il restante 14% di era ristretto per altri tipi di reati. L'osservazione è stata condotta nelle città di Palermo, Firenze e Roma (sia presso la Casa circondariale maschile di "Regina Coeli" che presso l'istituto di detenzione femminile di "Rebibbia"). Oltre ai detenuti sono stati intervistati 64 avvocati difensori di soggetti arrestati o fermati nella settimana precedente all'intervista. La collaborazione con l'associazione dei difensori d'ufficio presente presso il Tribunale di Roma è stata molto preziosa, poiché gli arresti sono molto di frequente trattati dagli appartenenti a questa categoria. Sono infine state effettuate alcune interviste con traduttori e interpreti dell'AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti).

I risultati della ricerca

Dei 42 detenuti stranieri intervistati il 35% (12) non parlava italiano; i 30 restanti presentavano un livello di italiano non omogeneo. In una scala di valutazione da 1 a 10, il 33% di coloro che parlavano solo parzialmente italiano possedevano un livello stimato tra 1 e 5. Per questo gruppo di persone, nonostante la presenza di un interprete fosse necessaria, non è stato richiesto né concessa alcuna assistenza linguistica nel corso del procedimento. I 20 stranieri restanti possedevano invece un livello di comprensione linguistica stimato tra 6 e 10 e non necessitavano dunque di alcun interprete. Queste cifre mostrano come solamente il 28.5% degli stranieri intervistati abbia avuto accesso all'interprete, laddove almeno il 52% di essi presentava bisogni che richiedono l'assistenza di un interprete.

Per quanto riguarda la qualità dell'attività d'interpretazione sono stati rilevati diversi aspetti critici. Per il 50% degli intervistati l'interpretazione è stata insoddisfacente. Tra le problematiche più ricorrenti vi è la non corrispondenza tra la lingua parlata dagli interpreti e quella parlata dai ristretti. In più di un caso l'interprete parlava l'arabo-egiziano laddove la persona arrestata parlava l'arabo-tunisino.

I dati emersi dalle 64 interviste con i difensori confermano queste informazioni. 40 dei 64 intervistati avevano difeso un arrestato straniero. Nel 10% dei casi gli avvocati hanno contestato la qualità dell'attività degli interpreti, i quali sono stati sostituiti.

E' poi emerso come la presenza degli interpreti non sia sempre garantita durante i colloqui degli indagati con i difensori. Nel 25% dei casi di stranieri per i quali era stato richiesto un interprete, contrariamente a quanto previsto dall'art. 143 c.p.p. questi non

erano presente nel corso del primo incontro tra l'arrestato e il proprio difensore. Considerato il ritmo frenetico col quale si susseguono le udienze di convalida e la scarsa disponibilità di interpreti, l'arrivo di questi avviene spesso dopo il colloquio con tra arrestato e difensore. L'assenza dell'interprete durante questo colloquio non produce alcuna conseguenza sul piano processuale.

Per quanto concerne il diritto alla traduzione obbligatoria di alcuni atti e alla presenza dell'interprete quando richiesta, non si rilevano particolari violazioni (almeno nell'ambito della Corte di Roma). Ciononostante, i dati riportati mostrano come si sia lontani da una piena garanzia del diritto dell'imputato all'oglotta ad una consapevole partecipazione ai procedimenti penali.

In vari casi è stato rilevato come la mancata conoscenza da parte del detenuto all'oglotta dei propri diritti e dei reati a lui contestati fosse dovuta ad una mancata comprensione della lingua. In almeno due casi ci è stato riferito di imputati stranieri che credevano di essere accusati perché senza regolare permesso di soggiorno, mentre l'accusa si basava su reati come "resistenza a pubblico ufficiale".

2.5. Conclusioni

Non è previsto alcun rimedio per far valere l'inadeguatezza dell'interpretazione e della traduzione orale degli atti, essendo sanzionabili esclusivamente l'assoluta assenza dell'interprete/traduttore e la mancata o l'erronea traduzione scritta degli atti fondamentali. Ciò rischia di compromettere, di fatto, l'effettività dei diritti riconosciuti all'imputato/indagato che non comprende e non parla la lingua italiana, in quanto, per evitare di incorrere nella nullità dell'atto, è sufficiente che un interprete sia presente al suo compimento e non anche che la traduzione/interpretazione sia adeguata. Inoltre, nei casi in cui è prevista dalla legge, la nullità non è assoluta ma a regime intermedio, con la conseguenza che sono previsti specifici limiti di deducibilità e la possibilità di sanatoria della stessa. La normativa di recepimento della Direttiva ha fatto sì, comunque, che nei procedimenti penali le persone che non parlano la lingua italiana siano maggiormente tutelate. Di particolare importanza è stata l'introduzione di un obbligo di traduzione per una serie di atti fondamentali ed il riconoscimento in capo all'indagato/imputato del diritto all'assistenza linguistica nel corso dei colloqui con il proprio difensore. In particolare, come già rilevato, il diritto ad essere assistiti da un interprete è stato esteso agli incontri col difensore (i) prima di un interrogatorio, (ii) quando deve essere

presentata una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (art. 143, co.1, c.p.p.) e (iii) quando il convenuto è arrestato o si trova nello stato di detenzione preventiva (art. 104, co.4-*bis*, c.p.p.). Infine, rilevanti sono, anche, le modifiche apportate ai costi della giustizia (art. 3), che hanno escluso quelli per l'assistenza degli interpreti dalle spese ripetibili. Ciò significa che che l'assistenza dell'interprete e del traduttore è pagata dallo Stato anche in caso di condanna, mentre in precedenza, in caso di condanna, i costi sostenuti dovevano essere rimborsati dal condannato.

Dall'altro lato, l'adozione della Direttiva ha rappresentato un'occasione persa per diversi mancati interventi:

- 1) non è stata introdotta la possibilità di impugnare autonomamente la decisione con cui la traduzione scritta degli atti viene considerata come non necessaria. La Direttiva prevedeva questa possibilità ma non è stata, con riferimento a tale aspetto attuata. È infatti prevista solo la possibilità di impugnare tale decisione unitamente alla sentenza;

- 2) le nullità previste in caso di violazione del diritto all'interprete e alla traduzione, non essendo assolute ma "a regime intermedio", sono soggette a sanatoria e a limiti di deducibilità;

- 3) non è prevista alcuna facoltà di contestare la qualità del servizio di assistenza linguistica;

- 4) il legislatore non ha modificato la previgente disposizione in materia di ricusazione dell'interprete. Ad oggi non è possibile attraverso tale procedura far valere in anticipo la carenza di competenze dell'interprete o della qualità del suo operato.

In conclusione, le maggiori problematiche emerse nel corso della ricerca riguardano:

- 1) la mancanza di professionalità degli interpreti, legata anche alla circostanza che essi sono pagati soltanto a distanza di anni e con remunerazioni circa 10 volte più basse rispetto ai normali prezzi di mercato;

- 2) la frequente assenza dell'interprete nel corso del colloquio precedente all'udienza di convalida dell'arresto tra il difensore e il suo assistito. Spesso questi arriva a udienza in corso;

3) la prassi diffusa di non convocare un interprete nei casi in cui gli imputati abbiano una conoscenza della lingua non nulla e tuttavia molto scarsa, prassi in vigore sia tra i giudici che tra i funzionari di polizia giudiziaria che prendono in carico l'arresto.

3. Il diritto all'informazione

Il contesto normativo

La Direttiva 2012/13/UE stabilisce degli standard minimi da rispettare nel trattamento di imputati e indagati «indipendentemente dallo status giuridico, dalla cittadinanza o dalla nazionalità di una persona» (*Considerando n. 16*). In particolare, l'obbligo posto a carico degli Stati membri riguarda l'introduzione di norme volte a garantire tre diritti: 1) il diritto ad essere informati sui propri diritti; 2) il diritto ad essere informati sul contenuto dell'accusa e sui motivi per cui si è arrestati o detenuti; 3) il diritto di accedere alle informazioni, atti e documenti attinenti al proprio caso. La finalità ultima del legislatore europeo è quella di assicurare la partecipazione consapevole dell'indagato/imputato al procedimento che lo riguarda e l'effettività del suo diritto di difesa.

Normativa italiana di attuazione

Nell'ordinamento italiano, l'art. 111, co. 3 della Costituzione prevede una serie di garanzie volte a garantire l'effettività del diritto alla difesa nell'ambito del processo penale: il diritto ad ottenere l'acquisizione di mezzi di prova a proprio favore alle stesse condizioni dell'accusa, il diritto a disporre di un tempo sufficiente per preparare la propria difesa e, a monte, il diritto di essere informati sui motivi dell'accusa a proprio carico. Il diritto all'informazione sui propri diritti, pur non previsto espressamente dalla disposizione costituzionale, rappresenta un fondamentale presupposto per l'esercizio del diritto di difesa. Senza la garanzia del diritto all'informazione, il principio di parità delle armi e il diritto di difesa sarebbero vanificati.

Una specifica disciplina relativa all'informazione sui diritti di cui la persona privata della libertà è titolare è stata introdotta con il D.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 (in vigore il 16 agosto del medesimo anno), che costituisce la normativa di attuazione della Direttiva 2012/13/UE. L'art. 1 del decreto, in particolare, è intervenuto sul codice di proce-

dura penale italiano, modificandone gli artt. 293, 294, 369, 369-bis, 386 e 391. L'art. 2 ha modificato invece la legge 69/2005 sul mandato di arresto europeo. La principale novità introdotta dal decreto è l'introduzione dell'obbligo delle Autorità di consegnare alla persona arrestata in flagranza, detenuta in custodia cautelare o comunque indagata una comunicazione scritta contenente l'indicazione dei suoi diritti (di seguito, "Lettera dei Diritti"). Prima che la Direttiva fosse recepita, infatti, la polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero dovevano solamente informare l'interessato della facoltà di nominare un avvocato di fiducia e del diritto, in mancanza, all'assegnazione di un difensore d'ufficio.

Anche per quanto riguarda l'esecuzione delle ordinanze che dispongono la custodia cautelare, è stato introdotto all'art. 293 c.p.p. l'obbligo di consegnare all'indagato/imputato a cui sia applicata tale misura una comunicazione scritta contenente l'elenco dei diritti che gli sono riconosciuti, in una lingua a lui comprensibile. Se la comprensibilità della lingua è un aspetto senz'altro centrale, il nuovo comma 1-bis, tuttavia, prevede un'eccezione per l'ipotesi in cui il detenuto non parli o capisca l'italiano e la "lettera" non sia immediatamente disponibile in una lingua a lui comprensibile: in questi casi, in via eccezionale, l'informazione può essere fornita oralmente, rimanendo tuttavia obbligatoria la consegna della traduzione scritta in un momento successivo. Analoga disposizione, con la medesima eccezione per quanto riguarda la traduzione obbligatoria, è stata introdotta all'art. 386 c.p.p. per l'ipotesi di arresto in flagranza.

Per rendere più efficaci i nuovi obblighi di informazione, agli articoli 294 e 391 c.p.p. sono state inserite delle disposizioni che impongono al giudice (in sede di interrogatorio di garanzia o all'udienza di convalida dell'arresto) di controllare che le comunicazioni siano state effettivamente compiute nella forma prevista – o che almeno siano state date oralmente – e di procedere personalmente a dare o completare la comunicazione omessa o carente. Nessun rimedio ulteriore è previsto, tuttavia, per l'ipotesi in cui il giudice non provveda a sanare il difetto di informazione. Nella pratica, però, secondo quanto emerso dalla ricerca, i giudici provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dalla legge.

All'art. 369-bis c.p.p., tra le informazioni sul diritto di difesa che il Pubblico Ministero deve fornire alla persona indagata, è stata inserita quella relativa al diritto di farsi assistere da un interprete e di ottenere la traduzione degli atti fondamentali (art. 369-bis, co. 2, lett. *d-bis*). Per quanto riguarda le disposizioni concernenti la nomina di un

difensore, è stato previsto che il Pubblico Ministero informi l'indagato della nomina di un difensore d'ufficio al più tardi nel momento della conclusione delle indagini preliminari (art. 369-bis, co. 1).

Infine, l'art. 2 del d. lgs. 101/2014, intervenendo sull'art. 12 della Legge n. 69/2005, ha introdotto l'obbligo di consegnare la "Lettera dei Diritti" anche al momento dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo.

A livello amministrativo, il Ministero dell'Interno ha adottato una circolare (prot. n. 559 / D / 007.15 / 022571 dell'11 agosto 2014) che fornisce alla Polizia di Stato delle linee guide operative, prevedendo anche dei modelli di Lettere dei Diritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese. L'assenza di un modello ministeriale di Lettera dei Diritti in arabo rappresenta un elemento di criticità, trattandosi di una lingua molto diffusa fra le persone private della libertà. Se è vero che molti uffici locali, nella prassi, hanno predisposto dei prestampati in arabo, è auspicabile l'elaborazione di un modello uniforme emanato dal livello ministeriale.

3.2. Modalità e tempi della notifica dei diritti, fra normativa e prassi

La normativa italiana di attuazione prevede che la comunicazione sui diritti di cui i soggetti privati della libertà sono titolari sia effettuata in forma scritta e in una lingua conosciuta dal destinatario dell'informazione. L'unica deroga attiene all'ipotesi in cui non sia prontamente disponibile la traduzione scritta in una lingua nota: solo in questo caso la consegna della comunicazione scritta e opportunamente tradotta può essere posticipata e provvisoriamente sostituita da un avviso orale. Data l'ampiezza e la scarsa determinatezza del presupposto di tale deroga, l'obbligo di consegnare immediatamente la "Lettera dei Diritti" in forma scritta e nella lingua dell'interessato sembra dunque poter essere facilmente eluso.

Un'altra criticità di tipo normativo è costituita sia dalla mancata specificazione nella legge del diritto degli indagati/imputati a conservare una copia della "lettera", oltre che dalla mancata previsione della consegna della stessa in qualsiasi formato si renda necessario per particolari condizioni dell'interessato (ad esempio con previsione del codice braille per i non-vedenti).

La ricerca ha evidenziato che in effetti in diversi casi la “lettera” viene letta ma non consegnata alla persona privata della libertà.

Rispetto ai tempi con cui gli indagati o imputati ricevono l’informazione sui loro diritti, la ricerca ha evidenziato come ciò dipenda dal concreto sviluppo del procedimento. L’informazione deve infatti essere consegnata al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione dell’ordinanza che dispone la custodia cautelare, o al momento del primo interrogatorio ad opera del Pubblico Ministero o della polizia giudiziaria delegata. Al più tardi, nei casi in cui il soggetto non è arrestato, sottoposto alla custodia cautelare o interrogato, la comunicazione delle informazioni sui diritti deve avvenire con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis.

I dati raccolti attraverso le interviste mostrano che, solitamente, le informazioni sui diritti processuali vengono fornite. Nell’esperienza degli avvocati intervistati non vi sono casi in cui la persona privata della libertà non sia informata dei suoi diritti prima dell’udienza di convalida.

E tuttavia, come vedremo, dalle interviste con i detenuti è emerso come la consapevolezza delle persone indagate/imputate vari molto a seconda del diritto preso in considerazione. Se tutti sono a conoscenza del diritto ad avere un difensore, il dato cambia sensibilmente se si prende in considerazione il diritto ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Vi è dunque un problema di consapevolezza dei propri diritti che ha a che fare sia con la notifica degli stessi che con la leggibilità del linguaggio con cui essi vengono notificati.

Infine, è chiaro come il diritto all’informazione sia strettamente dipendente dall’implementazione del diritto all’interpretazione e alla traduzione, ancora insufficiente.

Il contenuto della Lettera dei Diritti

La comunicazione consegnata all’arrestato (art. 386 c.p.p.) o alla persona nei confronti della quale viene eseguita un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare (art. 293 c.p.p.) deve includere:

a) la facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio);

b) il diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;

- c) il diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali;
- d) il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) il diritto di accedere agli atti su cui si fonda il provvedimento (ordinanza di custodia cautelare, arresto o fermo);
- f) il diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) il diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) il diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria entro novantasei ore per la convalida dell'arresto / non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia cautelare in carcere;
- i) il diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide la convalida dell'arresto / di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.

Al di fuori delle ipotesi di arresto in flagranza e di applicazione della custodia cautelare, all'indagato viene fornita un'informazione sul diritto di difesa contestualmente allo svolgimento del primo atto in cui è obbligatoria la presenza del difensore (es. interrogatorio) e, al più tardi, congiuntamente all'avviso con cui si comunica la conclusione delle indagini preliminari (art. 369-bis c.p.p.). In quest'ultimo caso, l'informazione ha come oggetto: - l'obbligo della difesa tecnica, i dati del difensore d'ufficio nominato, l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio; - la facoltà di nominare un difensore di fiducia; - il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali; - le condizioni per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).

La lettera dei diritti nel mandato di arresto europeo

L'art. 2 del D. Lgs. 101/2014, con il quale è stata recepita la Direttiva in questione nell'ordinamento italiano, ha modificato l'art. 12 della Legge n. 69/2005 sul mandato di arresto europeo, richiedendo che agli indagati e agli imputati nei confronti dei quali sia emesso un mandato di arresto europeo (MAE) venga fornita una comunicazione scritta riguardante i propri diritti (ovvero la Lettera dei Diritti) da parte della polizia giudiziaria. Deve tuttavia sottolinearsi come l'intervento sull'art. 12 della l. n. 65/2009 sia stato piuttosto ridotto: evidentemente il legislatore ha ritenuto sufficiente il contenuto

informativo previsto dalla preesistente normativa ed è intervenuto solamente per specificare che l'informazione richiesta debba essere trasmessa attraverso una comunicazione scritta. Pertanto la "Lettera dei Diritti" consegnata al momento dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo include l'informazione sulla possibilità di prestare il proprio consenso ad essere consegnato all'autorità giudiziaria emittente, nonché sul diritto di nominare un difensore di fiducia, di essere assistito da un interprete di informare le autorità consolari e di accedere alle cure mediche di emergenza.

3.3 Informazione sui motivi dell'arresto e sul contenuto dell'accusa

Diritto all'informazione rispetto alle indagini in corso

La legge italiana prevede l'obbligo di immediata iscrizione della notizia di reato, con l'indicazione della persona indagata laddove questa sia stata individuata. Non è previsto, tuttavia, che di tale iscrizione sia data notizia all'indagato, il quale può venire a conoscenza dietro apposita richiesta. Laddove vi sia tale richiesta la Procura è obbligata a comunicare all'indagato l'esistenza di indagini a suo carico, con due eccezioni: 1) la comunicazione, a richiesta dell'interessato, dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato è infatti esclusa quando il procedimento riguarda reati particolarmente gravi, elencati all'art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p. (fra cui quelli di associazione mafiosa e di terrorismo): ciò significa che la Procura è tenuta per legge a rispondere; 2) la comunicazione può anche essere posticipata per un periodo di non più di tre mesi, qualora vi siano esigenze specifiche di segretezza connesse alla natura dell'indagine.

Al di là dell'ipotesi di una sua richiesta in tal senso, l'indagato viene a sapere delle indagini svolte nei suoi confronti nel momento in cui gli viene applicata una misura cautelare, se tale misura viene applicata, o quando gli viene notificata la c.d. informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p., ossia l'avviso notificato agli indagati prima

del compimento di un atto garantito dalla presenza del difensore (es. interrogatorio, perquisizione).

Informazione sui motivi dell'arresto o fermo e sul provvedimento di custodia cautelare

L'ordinamento italiano prevede due ipotesi in cui una persona può essere privata della libertà in mancanza di un'ordinanza cautelare o sentenza di condanna emessa da un giudice: (i) il fermo *ex art. 384 c.p.p.*, che il Pubblico Ministero può disporre se la persona è gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico; (ii) l'arresto in flagranza *ex artt. 380-383 c.p.p.*, che la polizia giudiziaria può compiere di sua iniziativa, laddove la persona sia colta nell'atto di compiere o nel momento immediatamente successivo al compimento di un reato (flagranza o quasi-flagranza). L'art. 386, co. 3 c.p.p. impone alla polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo di indicarne i motivi nel verbale, il quale deve essere redatto, al più tardi, entro 24 ore dalla privazione della libertà. Tale disposizione, in vigore già dal 1991, è conforme all'obbligo di informazione sui motivi dell'arresto previsto dall'art. 6, § 2 della Direttiva 2012/13/UE. L'informazione sui motivi dell'applicazione della custodia cautelare è d'altra parte garantita dall'art. 293 c.p.p., sin dalla sua prima formulazione del 1988: secondo quanto previsto, al momento dell'esecuzione della misura la polizia giudiziaria deve consegnare alla persona interessata la copia dell'ordinanza che l'ha disposta, nella quale il giudice deve fornire adeguata motivazione della decisione (art. 292, co. 2, lett. b, c, *c-bis*).

Dalla ricerca emerge il rispetto un riscontro nella prassi di quanto previsto dalle norme appena citate. Le persone arrestate o fermate vengono normalmente informate sulle ragioni dell'arresto o del fermo. Resta, anche in questo caso, il problema dell'ineffettività di tale diritto in assenza di un'adeguata garanzia del diritto alla traduzione per gli alligloti.

Soggetti indagati

E' necessario esplicitare la distinzione tra soggetti indagati e imputati in merito al beneficio del diritto all'informazione rispetto alle accuse mosse nei loro confronti. Nel

sistema italiano, com'è stato detto, l'indagato può non essere a conoscenza delle indagini a suo carico fino al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* Tale comunicazione deve includere «la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme che si assumono violate, della data e del luogo del fatto». Laddove, tuttavia, debbano essere compiuti degli atti “garantiti” (ai quali il difensore ha diritto di assistere), già nel corso delle indagini deve essere consegnata all'indagato un'*informazione di garanzia ex art. 396 c.p.p.*, che deve obbligatoriamente contenere l'indicazione «delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto» sul quale si stanno conducendo le indagini. Solo in alcuni casi, quindi, l'indagato viene informato delle ragioni delle indagini nei suoi confronti già durante il loro svolgimento.

Soggetti imputati

L'indagato acquista la qualità di imputato dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero – che avviene ordinariamente con la richiesta di rinvio a giudizio in caso di reati per cui è prevista l'udienza preliminare (art. 417 c.p.p.) e con il decreto di citazione diretta a giudizio per gli altri titoli di reato (art. 552 c.p.p.). In entrambi i casi, l'atto – richiesta o decreto – deve contenere «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge». Gli imputati, quindi, che sono stati già sommariamente informati attraverso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari del fatto e della sua qualificazione giuridica, vengono informati più dettagliatamente del contenuto dell'accusa al momento di avvio dell'azione penale, davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.) o direttamente davanti al Giudice del dibattimento. La disciplina risulta complessivamente conforme all'art. 6, § 3 della Direttiva, il quale prevede come termine ultimo per le informazioni sull'accusa il momento in cui il caso è sottoposto all'autorità giudiziaria.

3.4 Accesso al fascicolo

Il quadro normativo in Italia

Il D. Lgs. 101/2014, nell'attuare la Direttiva 2012/13/UE, non ha previsto alcuna disposizione rispetto al diritto di accesso agli atti del procedimento. Il legislatore italia-

no ha in effetti ritenuto che le norme vigenti fossero già sufficienti a garantire i diritti previsti dalla normativa europea. La legislazione italiana invero tutela ampiamente tale diritto. E tuttavia, considerati i rilievi critici della dottrina in ordine alla scarsa chiarezza della sua disciplina, un intervento legislativo organico avrebbe rappresentato un'opzione più saggia.

Modalità e tempi di accesso al fascicolo nella prassi

Il fascicolo può includere documenti, fotografie, registrazioni audio e video, nonché annotazioni di servizio della polizia giudiziaria e verbali degli atti investigativi compiuti. Dalla ricerca è emerso come l'accesso ai materiali del caso sia garantito sempre o, almeno, nella maggior parte dei casi. E tuttavia, un elemento di criticità, che in talune situazioni può configurarsi quale ostacolo all'accesso al fascicolo, consiste nei costi di estrazione. L'estrazione di copie, in effetti, rimane a spese della parte interessata, con la sola eccezione di coloro che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio). Ciò può limitare, di fatto, l'effettività del diritto d'accesso ai materiali e ai documenti del caso. Per di più, i prezzi di tali estrazioni non sono determinati dalla legge bensì dalla cancelleria di ciascun ufficio giudiziario e possono pertanto variare da un Tribunale all'altro, anche in maniera sensibile.

Un secondo ostacolo potenziale al beneficio di tale diritto è rappresentato dalla tempistica con cui si accede al fascicolo, aspetto di fondamentale ai fini della preparazione della difesa. In linea di principio, questo è consentito dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, al quale segue la piena conoscibilità da parte della difesa della documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero (art. 415-bis c.p.p.). La legge generalmente prevede che a indagati e imputati sia garantito l'accesso a tutti i documenti e agli atti relativi alle indagini (art. 116 c.p.p.), ma non fornisce ulteriori indicazioni o restrizioni in merito a quali atti debbano essere materialmente forniti all'indagato. Come riferito dagli avvocati intervistati, nella pratica, a indagati e imputati viene generalmente concesso l'accesso agli atti del fascicolo in tempo utile per esercitare i diritti della difesa. Tuttavia, le procedure di estrazione delle copie possono richiedere molto tempo. L'ottenimento in tempo debito dei documenti risulta in particolare problematico per la preparazione dell'udienza di convalida o degli interrogatori di garanzia. E' soprattutto nei casi di giudizio direttissimo che il tempo a disposizione dei difensori per la consultazione degli atti riguardanti i propri assistiti appare estremamente ridotto.

La Direttiva afferma che le autorità giudiziarie degli Stati membri hanno il diritto di rifiutare o ritardare l'accesso ai materiali del caso solo qualora tale accesso possa pregiudicare le indagini preliminari. La legge italiana contiene una disciplina conforme a tale disposizione. I problemi sorgono nella prassi: spesso la mancanza di risorse amministrative giudiziarie e di personale porta ad un mancato accesso alla documentazione. Il rifiuto talvolta deriva dal malfunzionamento delle cancellerie degli uffici giudiziari, e non da motivi individuati dall'autorità giudiziaria competente. Tali criticità, oltre a rendere più complessa la difesa del singolo indagato o imputato, pongono anche un problema di disparità tra i territori di competenza dei diversi uffici.

I risultati della ricerca

Nel corso della ricerca sono stati intervistati 111 detenuti arrestati nella settimana precedente all'intervista. Il 90% di questi ha dichiarato di aver ricevuto comunicazione rispetto ai propri diritti in forma orale. Solo il 62% degli intervistati ha dichiarato di aver ricevuto la "Lettera dei Diritti".

Il quadro diventa ancor più critico se si considera l'accesso differenziato a tale diritto a seconda dell'origine degli arrestati. Confrontando le risposte fornite dagli arrestati italiani con quelle degli stranieri emerge l'esistenza di una prassi discriminatoria: se tra gli italiani il 21% dichiarava di non aver ricevuto la "Lettera dei Diritti", fra gli stranieri tale percentuale sale al 57%. Il mancato accesso alla notifica scritta dei diritti è quindi quasi 3 volte più frequente per i soggetti stranieri. Ciò è in buona parte dovuta all'assenza ancora diffusa di modelli di lettera tradotti nelle varie lingue.

Al di là della notifica dei diritti, le interviste hanno consentito di misurare il grado di consapevolezza degli arrestati dei vari diritti previsti dalla normativa (ed elencati nella "lettera"), il quale varia a seconda del diritto preso in considerazione. Tutti gli intervistati riconoscono di essere a conoscenza del proprio diritto ad essere assistiti da un avvocato, così come tutti riferiscono di conoscere i motivi dell'arresto o della custodia cautelare. Solo il 57% degli intervistati ha invece dichiarato di essere stato informato sul diritto di poter avvisare una persona terza dell'arresto o dell'applicazione di una misura custodiale. Allo stesso modo, oltre il 50% degli intervistati diceva di non essere consapevole del proprio diritto di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo fascicolo e solo il 27% ha affermato di non essere stato informato del diritto di accedere al patrocinio a

spese dello Stato. Infine, solo il 13% non era consapevole del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Le risposte degli avvocati in merito alla conoscenza da parte dei propri assistiti rispetto ai vari diritti vanno nello stesso senso: nel 25% dei casi, al primo incontro gli assistiti non erano a conoscenza della totalità dei propri diritti, di cui sono stati compiutamente informati soltanto in seguito all'intervento del difensore.

Il grado di consapevolezza è minore se si prende in considerazione solo la popolazione straniera. Alcuni arrestati stranieri non sono a conoscenza delle ragioni dell'arresto fino all'udienza di convalida e al giudizio direttissimo perché non hanno ricevuto un'assistenza linguistica adeguata. La motivazione dell'arresto viene compresa, nella maggior parte dei casi degli alloglottti, solo al momento dell'udienza di convalida, ovvero nel momento in cui si accede all'assistenza dell'interprete.

Per quanto riguarda l'accesso al fascicolo da parte dell'avvocato, la ricerca, condotta principalmente tra gli avvocati che esercitano la professione a Roma, ha fatto emergere come il tempo di consultazione fosse insufficiente. Nel 25% dei casi questo è risultato inferiore ai 5 minuti. Nel caso di giudizio direttissimo, il tempo di consultazione coincide con l'intervallo tra l'arrivo del fascicolo in aula e l'inizio dell'udienza. Non è raro che il Pubblico Ministero completi il fascicolo soltanto pochi istanti prima, con la conseguenza che la possibilità di costruire una difesa efficace risulta fortemente compromessa.

3.5 Conclusioni

Il mutamento più rilevante derivato dal recepimento della Direttiva ha riguardato l'introduzione dell'obbligo di consegnare la "Lettera dei Diritti" alle persone arrestate, interrogate e sottoposte a custodia cautelare. La sua consegna risulta essere molto più diffusa rispetto al passato, seppur permangono delle pratiche di dubbia opportunità (in alcuni casi è emerso come la lettera fosse stata letta ma non consegnata alle persone arrestate). È importante notare che tale "lettera", quando consegnata, produca solo in parte consapevolezza rispetto ai propri diritti. Lo shock emotivo che accompagna la prima fase di privazione della libertà e la difficile accessibilità del linguaggio giuridico costituiscono in effetti degli ostacoli rilevanti per la comprensione dei diritti, rispetto ai quali sarebbe necessario che le autorità prendessero provvedimenti.

D'altra parte, il mancato accesso al diritto all'interprete e alla traduzione rende difficile l'accesso al diritto all'informazione. Spesso è solo al momento dell'udienza, quando si è in presenza di un interprete, che gli arrestati stranieri vengono a conoscenza dei propri diritti.

Per quanto riguarda la disposizione della Direttiva relativa al diritto di accesso al fascicolo, è stato evidenziato come non sia stata introdotta alcuna norma *ad hoc*. E tuttavia, dal punto di vista pratico, l'accesso agli atti contenuti nel fascicolo comporta costi variabili da una Tribunale all'altro. Questi, insieme al malfunzionamento amministrativo, possono potenzialmente ridurre il beneficio di tale diritto. La mancanza di chiarezza, dovuta in parte all'assenza di una normativa specifica di implementazione del diritto di accesso agli atti del fascicolo, è certamente un fattore di non conformità, su questo punto, dell'ordinamento italiano al diritto dell'Unione.

4. Accesso a un difensore e gratuito patrocinio

4.1 Il quadro normativo

L'ordinamento italiano tutela il diritto dell'indagato e dell'imputato ad essere difeso da un avvocato, che deve ritenersi espressione del generale diritto di difesa previsto dalla Costituzione (art. 24, co. 2 della Costituzione). La "difesa tecnica", ossia l'assistenza di un avvocato, oltre ad essere un diritto dell'indagato/imputato, è obbligatoria. Non è dunque possibile rinunciarvi. In ambito penale, la nomina del difensore è regolata dagli artt. 96 e 97 c.p.p. La persona indagata o imputata può nominare uno o due difensori di fiducia. Se è privata della libertà personale (arrestata, fermata o in custodia cautelare), la nomina può essere effettuata anche da un suo prossimo congiunto (art. 96 c.p.p.). Se l'indagato/imputato non provvede a nominare un difensore di fiducia la sua difesa viene affidata ad un difensore d'ufficio, individuato in un'apposita lista tenuta dal Consiglio Nazionale Forense e dai locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

La polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero o il Giudice, quando procedono all'espletamento di un atto per cui è richiesta la presenza del difensore, nei casi in cui l'indagato/imputato non dispone di un proprio difensore di fiducia, devono immediatamente nominarne uno d'ufficio. Il mandato del difensore d'ufficio cessa nel momento in cui l'indagato/imputato nomina un difensore di fiducia (art. 97 c.p.p.). L'avvocato nominato d'ufficio ha gli stessi poteri, diritti e doveri di quello nominato di fiducia.

L'art. 98 c.p.p. stabilisce che l'imputato possa chiedere di essere ammesso a beneficiare dell'assistenza legale a spese dello Stato. Il D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002 , che regola le spese dello Stato relativamente al gratuito patrocinio, stabilisce che l'assistenza legale gratuita può essere concessa a tutte le persone (cittadini, stranieri e apolidi) aventi un reddito inferiore a 11.500 euro. È possibile beneficiare dell'assistenza legale gratuita in tutte le fasi del procedimento.

Anche se non è possibile rinunciare al diritto all'assistenza di un difensore, l'indagato/imputato ha sempre il diritto di revocare il mandato al proprio avvocato, anche quando si avvale del patrocinio a spese dello Stato. In questo caso, però, la revoca del precedente difensore e la nomina di uno nuovo devono essere autorizzate dal giudice, come previsto dalla legge 134/2001. Al fine garantire la continuità dell'assistenza legale, la revoca ha effetto solo dal momento in cui il soggetto risulta difeso da un nuovo avvocato, sia esso di fiducia o d'ufficio.

Attuazione della Direttiva 2013/48/UE sul diritto all'assistenza legale

Il D. lgs. 184/2016, entrato in vigore il 18 ottobre 2016, ha dato attuazione alla Direttiva 2013/48/UE, avente per oggetto il diritto di accesso all'assistenza legale nei procedimenti penali e nei procedimenti di mandato di arresto europeo, il diritto di informare un terzo e il diritto di comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà.

L'intervento legislativo è stato molto limitato e ha riguardato principalmente l'esecuzione del mandato di arresto europeo. In particolare, l'art. 3 ha introdotto i turni differenziati da parte dei difensori d'ufficio, misura volta a garantire la reperibilità degli stessi a beneficio delle persone catturate all'estero in esecuzione di un mandato d'arresto europeo (di seguito, MAE); l'art. 4 invece, intervenendo sulla legge n. 69/2005 sul MAE, ha intro-

dotto l'obbligo di comunicare alla persona nei cui confronti viene eseguito tale provvedimento il suo diritto di nominare un difensore anche nel Paese che ha emesso il mandato.

L'unica modifica al codice di procedura penale introdotta in attuazione della Direttiva ha aggiunto l'individuazione di persone alla lista di atti per i quali è obbligatoria l'assistenza del difensore (in attuazione dello specifico obbligo previsto dall'art. 3, § 3, lett. c della Direttiva). Il legislatore ha globalmente ritenuto l'ordinamento interno conforme in gran parte alle disposizioni europee.

4.2 Tempi e modalità dell'accesso all'assistenza legale

L'imputato/indagato ha diritto di accedere all'assistenza di un difensore sin dal primo momento in cui entra in contatto con l'autorità. In caso di arresto in flagranza o di esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, l'ufficiale di polizia deve informare l'arrestato/indagato/imputato del suo diritto a nominare un difensore di fiducia. L'avvocato scelto, o quello incaricato d'ufficio, devono essere informati dell'avvenuta nomina prima che si possa procedere a qualsiasi atto per il quale il Codice preveda la presenza obbligatoria di un difensore. L'indagato/imputato in custodia cautelare in carcere ha diritto di conferire con il difensore sin dall'inizio della privazione della libertà. L'esercizio di questo diritto può essere sospeso in due casi: 1) per un massimo di 5 giorni, in procedimenti relativi a reati particolarmente gravi (terrorismo, associazione mafiosa) e solo in circostanze eccezionali (art. 104, co. 3, c.p.p.); 2) per un massimo di 96 ore in caso di arresto in flagranza o fermo (art. 104, co. 4 c.p.p.). Per alcuni atti svolti nella fase delle indagini il difensore deve solamente essere avvisato (es. perquisizione e sequestro); per altri la sua presenza è obbligatoria ai fini della validità (es. interrogatorio, ispezione, confronto). In ogni caso, quando la legge non prevede che l'avvocato sia avvisato in anticipo o quando, pur avvisato, non partecipa all'atto, egli ha comunque diritto di prendere visione ed estrarre copia dei verbali degli atti compiuti.

L'imputato ha il diritto di incontrare il difensore in qualsiasi momento, anche quando si trova in custodia cautelare (art. 104 c.p.p.). Pertanto, l'avvocato ha diritto ad avere accesso immediato al luogo di custodia (art. 36 disp. att. c.p.p.). Inoltre, a seguito dell'attuazione della Direttiva sul diritto all'interpretazione con d.lgs. 32/2014, gli in-

dagati/imputati hanno diritto all'assistenza di un interprete anche durante i colloqui con i propri difensori (art. 104, co. 4 bis c.p.p.).

Secondo la giurisprudenza, l'interrogatorio di un arrestato che non abbia avuto l'opportunità di consultarsi con il proprio avvocato non ne comporta l'annullamento: solo nel caso in cui un avvocato manchi del tutto l'interrogatorio sarà inutilizzabile. Ciò non avviene praticamente mai, perché se l'avvocato nominato (di fiducia o d'ufficio) non si presenta, ne viene nominato immediatamente uno in sostituzione ai sensi dell'art. 97, co. 4 c.p.p.

Quanto alle modalità con cui l'assistenza legale è fornita nella prassi, i colloqui tra assistito e difensore, nella prima fase di privazione della libertà, avvengono sempre di persona, e non in video-conferenza. Le persone detenute in custodia cautelare in carcere hanno poi diritto, oltre a poter incontrare il proprio avvocato un numero illimitato di volte, a consultarlo telefonicamente senza restrizione alcuna (cfr. sentenza 212/1997 della Corte Costituzionale).

4.3 La consultazione preliminare tra il difensore e il suo assistito: criticità presenti nella prassi

Il primo contatto tra il difensore e l'assistito avviene tra il momento dell'arresto e l'udienza di convalida nel caso di arresti e prima del processo in tutti gli altri casi.

Riguardo agli arresti, una prassi consolidata tra gli avvocati fa sì che questi non vadano nelle camere di sicurezza delle forze dell'ordine dopo aver ricevuto comunicazione della propria nomina e dell'arresto dell'assistito, salvo per i reati di maggiore rilevanza, quando si ritiene necessario disporre di un arco di tempo più importante per poter preparare la difesa. Vi è da dire che gli arresti avvengono in genere negli orari notturni, mentre le udienze di convalida (e i contestuali giudizi direttissimi, quando vi sono) si tengono tendenzialmente il giorno seguente, al mattino, evenienza che, in ogni caso, lascia poco tempo all'avvocato per consultarsi con il proprio assistito prima di quel momento.

Uno dei maggiori rilievi critici emersi con estrema chiarezza nel corso della ricerca è la mancanza di tempo, in molti casi, nel colloquio col proprio assistito che prece-

de dell'udienza di convalida degli arresti. La legge non attribuisce in merito uno specifico periodo di tempo e molto dipende dalla puntualità o meno della chiamata per l'udienza, dal consenso del giudice a concedere più tempo, dalla tempistica con cui il Pubblico Ministero completa il fascicolo e lo passa al difensore. L'avvocato può sempre richiedere il tempo supplementare necessario a terminare la consultazione con il proprio assistito, ma non sussiste alcuna disposizione di legge che garantisca una durata minima o disciplini in qualche modo la richiesta del difensore in tal senso.

Nell'esperienza degli avvocati intervistati, il tempo ulteriore non viene richiesto a causa della pressione circostante e/o dell'inesperienza del difensore. La durata della consultazione, pertanto, è molto variabile (va da 5 minuti a più di un'ora). Essa dipende, in ultima istanza, dalla capacità dell'avvocato di chiedere maggior tempo al giudice.

Dalla ricerca è emerso che quando l'incontro avviene all'interno di un carcere in cui ha luogo la custodia cautelare la situazione il tempo risulta essere largamente sufficiente e sembra esserci maggiore riservatezza (che invece manca all'interno dei tribunali).

Rispetto agli spazi, è emerso che nei tribunali la consultazione avviene spesso nell'aula stessa in cui si svolge l'udienza o nel corridoio di fronte a essa - almeno nel caso del Tribunale di Roma. Presso il tribunale di Bologna il colloquio avviene non di rado con la persona arrestata in una cella, insieme ad altre persone, e l'avvocato dall'altra parte delle sbarre - o, in alternative, nelle aule in cui si svolge l'udienza. In nessuna delle aule giudiziarie, per mancanza di neutralità del luogo e assenza di privacy, sono assicurate le condizioni minime per un adeguato confronto tra il difensore e il suo assistito. Tali modalità possono potenzialmente inibire e intimidire l'arrestato, a maggior ragione alla luce della frequente vicinanza degli operanti di polizia giudiziaria che hanno effettuato l'arresto.

Un ulteriore aspetto critico emerso dalle interviste è la difficoltà nell'accesso al fascicolo nei casi di direttissime: non ci sono copie dei fascicoli, il che significa che questi vengono prima consegnati al Pubblico Ministero, che, nella prassi, finisce di completarlo pochi istanti prima dell'udienza, con la conseguenza che l'avvocato non ha la possibilità, di fatto, di consultarlo adeguatamente insieme al proprio assistito.

Riguardo alla possibilità di ottenere una adeguata traduzione, gli avvocati intervistati hanno evidenziato che in alcuni casi ciò non avviene, e che quindi l'imputato non comprende cosa stia accadendo in udienza.

4.4 Poteri del difensore e parità tra accusa e difesa: le indagini difensive

Con il D. Lgs. 7 dicembre 2000, n. 397, è stata introdotta la possibilità di condurre "indagini difensive". Il difensore, o un suo assistente nominato, possono ora condurre indagini private e introdurre i risultati nel procedimento, in qualsiasi fase. In particolare, l'avvocato ha il diritto di contattare persone che ritiene possano riferire informazioni rilevanti sui fatti e richiedere loro di rilasciare una dichiarazione scritta o di rendere informazioni da documentare per iscritto. Non vi è alcun obbligo per tali soggetti di fornire una dichiarazione ma, in caso di rifiuto, il difensore può richiedere al Pubblico Ministero di convocare la persona per una audizione. A tale richiesta, il soggetto non può sottrarsi. Quando invece la persona in questione accetta di rilasciare dichiarazioni all'avvocato, queste possono essere registrate utilizzando i medesimi strumenti impiegati dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria. In alternativa, il soggetto può fornire una dichiarazione scritta con la descrizione dei fatti noti. La documentazione relativa alle indagini difensive (incluse le dichiarazioni raccolte) può essere utilizzata all'interno del processo e nelle decisioni assunte nella fase istruttoria con le stesse modalità di quelle raccolte dal Pubblico Ministero. Il difensore e i suoi ausiliari possono inoltre accedere a locali privati o non aperti al pubblico dietro autorizzazione del Giudice se il titolare non presta il consenso, redigendo un verbale che può successivamente essere prodotto nel procedimento.

4.5 Assistenza legale in caso di esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE)

L'accesso all'assistenza legale in caso di MAE è regolato dalla legge n. 69/2005, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI, e da alcune disposizioni attuative del c.p.p., con modifiche apportate dal d. lgs. 184/2016, in attuazione della Direttiva 2013/48/UE. L'art. 29 disp. att. c.p.p. (come modificato dall'art. 3 del d. lgs.

184/2016) disciplina le liste e i registri degli avvocati d'ufficio in modo da garantire la disponibilità di difensori che possano assistere detenuti o persone arrestate all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il servizio è organizzato sulla base di turni dal Consiglio Nazionale Forense. Lo scopo di questa disposizione è di facilitare la nomina tempestiva di un difensore che possa cooperare con quello designato nello Stato estero di esecuzione. Secondo la legge sul mandato di arresto europeo, la persona nei cui confronti è emesso un MAE deve essere tempestivamente informata del suo diritto di nominare un avvocato nello Stato emittente. La nomina o la volontà dell'interessato di nominare un difensore nel procedimento che ha portato all'emissione del MAE è tempestivamente comunicata dal presidente della Corte d'Appello all'Autorità estera competente (art. 9, l. 69/2005).

Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato di persone destinatarie di MAE, nonostante il termine per l'attuazione della Direttiva 2016/1919/UE non sia ancora scaduto, l'ordinamento italiano risulta già conforme alla disciplina eurounitaria. Al c.d. gratuito patrocinio possono accedere tutti i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi: stante l'assenza di ulteriori precisazioni o distinzioni, l'assistenza legale deve ritenersi ammessa anche per i soggetti ricercati in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

4.6 Risultati della ricerca: ammissione al gratuito patrocinio e incontro con il difensore

Sono stati intervistati 64 avvocati con un'esperienza media di 16 anni nel settore penale e 111 detenuti arrestati nella settimana precedente all'intervista. Nessuno dei detenuti mancava di consapevolezza rispetto al diritto a disporre di un avvocato, dato che mostra quanto saldi siano tale diritto e la sua consapevolezza, fin dalla primissima fase di privazione della libertà.

Il 32,4% degli intervistati è stato assistito da un avvocato d'ufficio, contro un 67,6% che ha fatto ricorso a un avvocato di fiducia. L'83,3% degli assistiti da un difensore d'ufficio era composto da stranieri (dei 42 stranieri intervistati, il 71,5% era stato assistito da un difensore d'ufficio).

Per la maggior parte degli stranieri era stata richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sui 64 casi esaminati con i difensori, il 68% era stato ammesso al c.d. gratuito patrocinio (quasi tutti stranieri). In tutti i casi, le pratiche erano state avviate con il supporto dell'avvocato.

I casi presi in esame con gli avvocati riguardavano i giudizi direttissimi, che normalmente si svolgono la mattina successiva all'arresto. Tutti gli incontri con gli assistiti sono stati (e sono in generale) effettuati di persona, essendo la presenza del difensore in udienza di convalida obbligatoria. Come detto in precedenza, gli avvocati si recano nelle stazioni di polizia solo in caso di reati molto gravi per cui ritengono che sia necessario un tempo rilevante per la preparazione della difesa. Per la grandissima maggioranza dei casi il primo incontro avviene in Tribunale, dove in assenza di locali adeguati i due si consultano nei corridoi o in un angolo dell'aula in cui si svolge l'udienza di convalida. Se la situazione appena descritta riguarda il Tribunale di Roma, a Bologna accade spesso che il primo colloquio avvenga davanti alle celle del Tribunale, attraverso le sbarre.

Le condizioni e le circostanze che caratterizzano questi ambienti certamente non si prestano ad una libera espressione dell'arrestato. In vari casi il primo colloquio è avvenuto in presenza degli agenti di polizia penitenziaria. In teoria l'avvocato ha il diritto di richiedere maggiore riservatezza nell'incontro con il suo assistito; accade, tuttavia, che non lo faccia, specialmente quando non ha una relazione di fiducia con l'imputato. Su 64 casi presi in esame, nel 16% di essi la riservatezza non è stata pienamente rispettata.

Un altro problema emerso con chiarezza e già sottolineato riguarda i tempi ristretti del colloquio che precede l'udienza di convalida ed il giudizio direttissimo. Nel 62,5% dei casi gli avvocati hanno affermato di non avere abbastanza tempo per preparare una difesa adeguata: sia per il colloquio che per la consultazione del fascicolo. Nell'analizzare le interviste con i detenuti, è emerso come in almeno 24 casi (21%) il primo colloquio sia durato meno di dieci minuti. Come è già stato evidenziato, per quanto riguarda la riservatezza, le condizioni in cui si svolge la riunione tra il difensore ed il suo assistito determinano una certa pressione sia sull'avvocato che sull'arrestato nel corso dell'intera durata del colloquio.

La situazione appare diversa quando l'udienza di convalida per l'arresto o l'interrogatorio di garanzia avviene in carcere, dove il tempo è stato giudicato sufficiente e lo

spazio adeguato. Infine, per quanto riguarda la qualità dell'assistenza legale, la ricerca ha mostrato che il 37,5% degli avvocati intervistati fosse specializzato in diritto dell'immigrazione; la conoscenza di questi diritti va a favore del detenuto straniero.

4.7 Conclusioni

Se il quadro normativo sembra soddisfare i requisiti stabiliti dalla Direttiva, numerosi ostacoli pratici impediscono il pieno beneficio del diritto di accesso all'assistenza legale e del diritto di informare persone terze nella prima fase di privazione della libertà. La ricerca ha mostrato come i primi colloqui degli arrestati con i difensori si svolgano soltanto pochi minuti prima dell'udienza di convalida in un arco di tempo spesso insufficiente, in molti casi anche in meno di 5 minuti. Questi avvengono poi senza la necessaria riservatezza in un numero di casi troppo elevato, a causa della mancanza di spazi adeguati e di prassi censurabili quali quella che prevede la presenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria di fianco all'imputato mentre questi si consulta con il proprio difensore.

La mancanza di tempo e spazio, combinata con le difficoltà di accesso al fascicolo in tempi congrui già descritta in precedenza riguardano in particolar modo i giudizi direttissima, per i quali il quadro emersi risulta essere molto critico.

Il diritto alla difesa è infine indebolito, come osservato in precedenza, dalla mancata garanzia del diritto alla traduzione. La presenza salutarla degli interpreti ed la loro mancanza di competenze e formazione si riflettono in una maggiore difficoltà per gli imputati stranieri di beneficiare pienamente di tale diritto.

Infine, rispetto al diritto di comunicare con persone terze di propria fiducia, l'ordinamento italiano manca di chiarezza: nessuna norma indica se l'arrestato può comunicare direttamente con la persona da lui designata. La prassi osservata nel corso della ricerca mostra come siano le forze dell'ordine a comunicare l'arresto all'esterno, su indicazione dell'arrestato.

5. Conclusioni generali e raccomandazioni finali

Problematiche principali

A seguito del recepimento delle direttive europee 2010/64, 2012/13 e 2013/48, i diritti all'informazione, alla traduzione e all'assistenza legale sono stati rafforzati.

Per quanto riguarda il diritto all'informazione, da un lato è stata introdotta la “Lettera dei Diritti” e sono state adottate delle misure volte alla sua concreta diffusione tra le persone in stato di fermo o arresto. Dall'altro sono ancora troppo numerosi i soggetti a cui tale lettera non viene consegnata (il 38% dei detenuti intervistati), la maggior parte dei quali stranieri. È stata inoltre rilevata l'esistenza di una prassi consistente nel mostrare la lettera senza consegnarla. Si tratta di una prassi da censurare.

L'accesso al fascicolo da parte dei difensori incontra vari ostacoli. Uno su tutti: il tempo di consultazione, che risulta essere eccessivamente ridotto. Il 25% degli avvocati intervistati ha affermato di avere avuto meno di 5 minuti per consultare il fascicolo e preparare una difesa adeguata. Le criticità principali riguardano i giudizi direttissimi, nei quali le garanzie a protezione degli imputati sono eccessivamente ristrette.

È stata riscontrata, inoltre, la problematica della mancanza di riservatezza e dell'insufficienza del tempo a disposizione nel colloquio tra difensori e assistiti prima delle udienze di convalida dell'arresto e dei contestuali giudizi direttissimi. Come ampiamente sottolineato, il primo colloquio si svolge in quasi tutti i casi poco prima dell'udienza, in Tribunale, e non nelle stazioni di polizia o nelle caserme dei carabinieri. Nel 16% dei casi esaminati la riservatezza non è stata pienamente rispettata a causa della presenza di alcuni agenti di scorta o più in generale a causa del luogo in cui si sono svolti i colloqui (corridoi del Tribunale o celle del Tribunale in cui sono presenti più persone, angoli della stanza in cui si svolge l'udienza).

Il 62,5% degli avvocati ha dichiarato di non avere avuto abbastanza tempo per preparare la difesa.

La ricerca ha fatto emergere come a volte i difensori d'ufficio non siano presenti alle udienze, per quanto ne sia prescritta *ex lege* la presenza. Le sanzioni previste sono raramente irrogate. Il codice di procedura penale, inoltre, consente al giudice di nominare *in loco* un altro difensore, con il risultato che in alcuni casi le difese risultano estremamente frammentarie e inefficaci.

Va aggiunto, inoltre, che il meccanismo con cui le difese d'ufficio vengono assegnate accentra sulla figura dell'avvocato tutti i costi e gli aspetti umani e professionali.

In caso di mancato pagamento, le procedure di recupero sono a tutti gli effetti molto complesse e i pagamenti, così come nei casi di patrocinio a spese dello Stato, possono avvenire anche con ritardi di anni.

Il diritto alla difesa degli imputati e degli indagati incontra ostacoli ancor più importanti quando i soggetti non sono di madrelingua italiana. L'attuazione della Direttiva 2010/64 ha introdotto innovazioni importanti quali la traduzione gratuita di documenti scritti anche in caso di condanna, nonché il diritto all'assistenza dell'interprete nei colloqui con il difensore. Quest'ultima, tuttavia, è spesso carente: nel 25% dei casi esaminati gli interpreti sono arrivati ad udienza già iniziata. Non hanno dunque avuto la possibilità di assistere il difensore nel primo colloquio con l'assistito. Generalmente ciò è dovuto a un numero di interpreti troppo ridotto, che li costringe a passare rapidamente da un'aula all'altra.

Normalmente gli interpreti forniscono la loro assistenza solamente in Tribunale e non nella stazione di polizia giudiziaria o in altri luoghi dove si verifica la privazione della libertà (tranne che in casi molto rari, relativi ai reati più gravi). Questo aspetto ha talvolta come conseguenza la scoperta da parte dell'arrestato straniero delle ragioni del proprio arresto solo al momento dell'udienza.

La ricerca ha inoltre sottolineato una certa mancanza di fiducia nelle qualità professionali dell'interprete messo a disposizione dalle Corti e la mancanza di attenzione da parte di avvocati e giudici sull'effettività del diritto alla traduzione, considerato invece un aspetto fondamentale della Roadmap di Stoccolma.

Tra le ulteriori criticità: la mancanza di un registro nazionale di traduttori e interpreti, ai quali è, tra l'altro, riservato un onorario alquanto limitato e il ritardo nell'effettivo pagamento degli onorari.

Infine, in tutti i casi esaminati in cui il livello linguistico degli intervistati era inferiore a 5 e superiore a 1 (su una scala da 1 a 10), non è stato chiamato alcun interprete: un aspetto problematico, in parte conseguenza della superficialità con cui l'autorità giudiziaria effettua la verifica della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato.

Raccomandazioni

Al fine di ridurre al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere,

1) Si raccomanda al Legislatore e al Ministro della Giustizia di prevedere la notifica del fascicolo via PEC al difensore della persona arrestata in flagranza insieme alla comunicazione della data dell'udienza, o in alternativa di consentire ai difensori l'accesso ad un apposito database informatico, al fine di consentire una più ampia ed efficace consultazione del fascicolo.

2) Si raccomanda ai Presidenti dei Tribunali la predisposizione, all'interno degli edifici in cui si svolgono le udienze, di spazi riservati in cui i colloqui tra i difensori e la persona assistita possano essere svolte in modi e tempi idonei ad un'adeguata preparazione della difesa.

3) Si raccomanda alle Procure della Repubblica e ai Ministri dell'Interno e della Difesa, per quanto di loro competenza, di disporre tramite circolare l'obbligo di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di **consegnare** agli arrestati e alle persone catturate in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare **una copia della c.d. Lettera dei Diritti** (non limitandosi quindi a *mostrarla* all'interessato), al fine di garantire una migliore conoscenza dei propri diritti a tutte le persone private della libertà.

4) Si raccomanda al Governo di istituire un registro nazionale di traduttori e interpreti, al fine di garantire una maggiore professionalizzazione di tali figure, fondamentale per garantire la piena e consapevole partecipazione ai procedimenti penali da parte di imputati e indagati che non sono di madrelingua italiana.

5) Si raccomanda al Ministro della Giustizia di prescrivere una adeguata formazione degli interpreti e traduttori che svolgono assistenza linguistica all'interno di procedimenti penali, in particolare sul linguaggio e lessico legale, fornendo elementi di diritto e procedura penale.

6) Si raccomanda al legislatore di disciplinare più dettagliatamente le modalità di verifica della conoscenza dell'italiano da parte di indagati e imputati stranieri, ad esempio attraverso una più attenta valutazione delle competenze dell'interprete stesso.



This publication has been produced with the financial support of the Justice Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of the Irish Council for Civil Liberties and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

Roma, 2018

